



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 24/02/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia, contenete le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia, contenete le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19 per il restante territorio della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tenutasi al collegio De Filippi di Varese tra i Sindaci della Provincia e il Presidente della Regione Lombardia, sono emerse alcune ulteriori esigenze finalizzate a contenere l'estensione del contagio;

DISPONE

ad integrazione e ulteriore precisazione dei divieti stabiliti dall'ordinanza del 23 febbraio 2020 quanto segue:

- 1) la chiusura di strutture sportive, palestre e centri natatori, sia pubblici che privati;**
- 2) la chiusura delle strutture di aggregazione e di gioco dei bambini, sia pubbliche che private;**
- 3) la chiusura di Palazzo Verbania, del Cinema Teatro Sociale, della Biblioteca civica e del Centro Anziani di Villa Hussy di Creva;**

4) la chiusura, tra le ore 18.00 e le 6.00, di esercizi di intrattenimento aperti al pubblico, ricomprendendo, oltre ai bar e i locali notturni, anche le sale giochi e le sale scommesse;

5) la sospensione del mercato cittadino settimanale di mercoledì 26 febbraio 2020.

La presente ordinanza esplicherà i suoi effetti dalla data odierna e sino alle ore 24.00 del 1 marzo 2020, fatta salva l'eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti laddove si rendessero necessari.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente atto, la cui trasgressione verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 05/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARE

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid 19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020 che consente la riapertura dei mercati settimanali per le sole attività dirette alla vendita dei generi alimentari;

Visto altresì il disposto di cui all'art. 1 comma 1 lettera z), sub lettera dd) secondo cui gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, raccomandando altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del suddetto DPCM;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale il divieto di assembramento di persone e l'opportunità di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto l'art. 1 – comma 1.6 - lettera c) dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nell'ordinanza regionale;

Considerato, inoltre, che la riapertura del mercato settimanale del settore alimentare, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento per il conseguente potenziale contagio e impedire le possibilità di assembramento;

Richiamato il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 5 maggio 2020, tramite pec, dalle associazioni di categoria in considerazione della imminente riattivazione del mercato settimanale settore alimentare;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, con riapertura per il solo settore alimentare, venga disposto con le modalità che seguono:

1 – orario di svolgimento del mercato alimentare dalle ore 6,00 alle ore 15,00;

2 - varco di entrata previsto all'ingresso di Piazza Svit Interna da Via Vittorio Veneto;

3 - varco di uscita previsto in Via XXV Aprile da Piazza Ex Varesine;

4 – presso il varco di entrata è individuata l'area di attesa dei clienti del mercato alimentare;

5 - le aree mercatali individuate per la riattivazione parziale del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine, che dal 6 maggio 2020 e sino alla revoca della presente ordinanza assumeranno la denominazione di “area mercato settimanale alimentare” per un numero massimo di 41 posteggi;

6 - ad ogni varco è presente un incaricato (polizia locale – protezione civile – carabinieri in congedo)-munito di ricetrasmittente - al fine di attuare l'ingresso dilazionato all'interno dell'area mercatale e al fine del mantenimento costante della distanza interpersonale (ml. 1,50) dei clienti in attesa;

7 – è consentito l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili, anziani;

8 – sulla base dell'art. 1 comma 1.6 lettera c) dell'ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020 - il numero di persone (operatori e clienti) contemporaneamente presenti nell'area del mercato settimanale alimentare, è stabilito in max n. 164 di cui n. 82 operatori e n. 82 clienti;

9 – il giorno 6 maggio 2020 - dalle ore 6,00 - sono assegnati i posteggi individuati nella planimetria allegata alla presente ordinanza – a cura del personale appartenente al Comando Polizia Locale;

10 – i banchi vendita devono essere collocati ad almeno ml. 3,00 l'uno dall'altro in deroga allo spazio ed al posteggio di cui al regolamento citato in premessa;

11 – ai clienti del mercato settimanale alimentare, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,50 e di indossare mascherine e guanti monouso;

12 - ai titolari del banco vendita e ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo dell'utilizzo costante di mascherine e guanti monouso;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

13 - gli esercenti il commercio su aree pubbliche presenti nell'area del mercato settimanale alimentare e i loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari devono adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dagli allegati 4 e 5 del DPCM 26 aprile 2020;

14 - gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;

15 – gli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell'anzianità di posteggio;

16 – si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;

17 – è consentita solo ed esclusivamente la vendita per asporto ed è vietata la consumazione sul posto e all'interno dell'area mercatale;

18 – non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;

19 – l'area del mercato settimanale alimentare deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;

20 – in considerazione della emergenza epidemiologica in atto, la presenza del presidio sanitario è previsto in Via Vittorio Veneto o in Piazza Garibaldi in relazione alle disponibilità di mezzi e persone da parte delle associazioni sanitarie;

21 – è sospeso il mercato settimanale dei generi non alimentari. In considerazione dell'andamento della diffusione del contagio epidemiologico, sentito in merito il Prefetto di Varese, si procederà alla nuova regolamentazione per lo svolgimento del mercato settimanale non alimentare.

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA DAL 6 MAGGIO 2020 E SINO AL PERDURARE DELLA
NORMATIVA DI EMERGENZA.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente
ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla
Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima
diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 19/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARI E FIORI

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha delineato un quadro normativo nazionale attraverso il quale dal 18 maggio 2020 sono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia parte integrante dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio

2020 - scheda tematica “commercio al dettaglio su aree pubbliche” - che debbono intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Richiamati i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessita di limitare le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.L. citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 7 del 5 maggio 2020 che elencava le modalità di svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, con riapertura per il solo settore alimentare che qui si intendono integralmente ribadite;

Considerate le linee guida dell'ultima Ordinanza Regionale e che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di restituire alla storica manifestazione settimanale la sua centralità entro la fine del mese attuando la normativa in vigore in relazione all'elevato numero di operatori del mercato;

Richiamato il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 5 maggio 2020 tramite pec dalle Associazioni di Categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, venga disposto per i settori merceologici - alimentare e fiori - con numero massimo di posteggi stabilito in n. 50 ed il numero massimo di clienti contemporaneamente presenti nell'area mercatale stabilito in n. 200;
- orario di svolgimento del mercato alimentare dalle ore 6,00 alle ore 15,00;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- varco di entrata previsto all'ingresso di Piazza Svit Interna da Via Vittorio Veneto – le persone con difficoltà deambulatoria saranno assistite affinché possano entrare e uscire dallo stesso varco;
- varco di uscita previsto in Via XXV Aprile da Piazza Ex Varesine;
- presso il varco di entrata è individuata l'area di attesa dei clienti;
- le aree mercatali individuate per la riattivazione parziale del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine;
- ad ogni varco è presente un incaricato (polizia locale – protezione civile – carabiniere in congedo)- munito di ricetrasmittente - al fine di attuare l'ingresso dilazionato all'interno dell'area mercatale e al fine del mantenimento costante della distanza interpersonale (ml. 1,50) dei clienti in attesa;
- ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,50 e di indossare mascherine e guanti monouso;
- ai titolari del banco vendita e ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo dell'utilizzo costante di mascherine e guanti monouso;
- gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;

- gli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell'anzianità di posteggio;
- si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;
- non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;
- l'area del mercato settimanale alimentare deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- in considerazione della emergenza epidemiologica in atto, la presenza del presidio sanitario è previsto in Via Vittorio Veneto o in Piazza Garibaldi in relazione alle disponibilità di mezzi e persone da parte delle associazioni sanitarie;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA DAL 20 MAGGIO 2020.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO

(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 22/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha delineato un quadro normativo nazionale attraverso il quale dal 18 maggio 2020 sono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia parte integrante dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 - scheda tematica “commercio al dettaglio su aree pubbliche” - che debbono intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Richiamati i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessita di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.L. citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che la riapertura del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 21 maggio 2020 in videoconferenza, dalle associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, il giorno **27 maggio 2020**, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- Varco di entrata previsto all'ingresso di Piazza Serbelloni - Via Vittorio Veneto – Via Cavour;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- Varco di uscita previsto in Piazza Risorgimento – Piazza Ex Varesine – Piazza Garibaldi – Piazza Marconi;
- Presso ogni varco di entrata è individuata l'area di attesa dei clienti del mercato e di coloro che devono raggiungere gli esercizi commerciali e professionali all'interno dell'area mercatale;
- Ogni varco sarà adeguatamente presidiato da personale munito di ricetrasmittente, al fine di attuare l'ingresso dilazionato all'interno dell'area mercatale e al fine del mantenimento costante della distanza interpersonale (m. 1,00) delle persone in attesa;
- Le persone con difficoltà deambulatoria o con problemi di salute, saranno assistite affinché possano entrare e uscire dallo stesso varco;
- L'insediamento degli operatori del mercato è consentito dalle ore 6,00 alle ore 8,00;
- Le operazioni di vendita e l'accesso dei clienti alle aree mercatali sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 16,00. I clienti debbono soffermarsi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;
- Dalle ore 16,00 avranno inizio le attività di sgombero e rimozione della segnaletica di perimetrazione;
- Dalle ore 17,00 alle ore 18,30 sono previste le operazioni di pulizia dell'area mercatale;

- Sulla base delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche – commercio al dettaglio su aree pubbliche – allegato all'ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 - il numero di persone contemporaneamente presenti nell'area del mercato è stabilito in max n. 1205 - in Piazza 5^a locale max n. clienti 270;
- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**
- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **Gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio;**
- Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;
- Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base delle nuove normative previste a decorrere dal 3 giugno 2020;
- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- La presenza del presidio sanitario è previsto in Piazza Serbelloni e in Via Cavour in relazione alle disponibilità di mezzi e persone da parte delle associazioni sanitarie;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento difronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco difronte;
- La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;
- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **E' vietata la vendita di beni usati;**
- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza sono sanzionate in base all'art. 51 del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree

pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL SOLO MERCATO DEL 27 MAGGIO 2020 – GLI EVENTUALI SUCCESSIVI MERCATI SETTIMANALI SARANNO DISCIPLINATI SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO - **SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL 27 MAGGIO 2020** E SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 3 GIUGNO 2020.

Richiamato quanto espresso al punto precedente, laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 01/06/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 3 E 10 GIUGNO 2020

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha delineato un quadro normativo nazionale attraverso il quale dal 18 maggio 2020 sono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia parte integrante dell'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020 - scheda tematica "commercio al dettaglio su aree pubbliche" - che debbono intendersi come integrazione alle

raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Richiamati i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessita di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.L. citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che la riapertura del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 28 maggio 2020 in videoconferenza, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **per i giorni 3 e 10 giugno 2020**, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base delle nuove normative previste a decorrere dal 15 giugno 2020;
- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- La presenza del presidio sanitario è previsto in Piazza Garibaldi;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;**
- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- **E' vietata la vendita di beni usati;**

- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020 punto 1.3 e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute nell'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 3 E 10 GIUGNO 2020, GLI EVENTUALI SUCCESSIVI MERCATI SETTIMANALI SARANNO DISCIPLINATI SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO - SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCOSETRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL 3 E 10 GIUGNO P.V. E SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020.

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza. Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 15/06/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 17 E 24 GIUGNO 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-

19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia parte integrante dell'Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020 - scheda tematica “commercio al dettaglio su aree pubbliche” - che debbono intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessita di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.L. citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere già espresso in data 28 maggio 2020 in videoconferenza, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **per i giorni 17 e 24 giugno 2020**, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori**



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;

- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio;**
- Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;
- Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base delle nuove normative previste a decorrere dal 1° luglio 2020;
- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno m. 1,00 e di indossare costantemente una mascherina per coprire naso e bocca;
- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno m. 1,00 e di indossare costantemente una mascherina per coprire naso e bocca;

- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- La presenza del presidio sanitario è previsto in Piazza Garibaldi;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;**
- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **E' vietata la vendita di beni usati;**
- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020 punto 1.3 e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi".

"Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente".

- Il mancato rispetto delle misure contenute nell'Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 17 e 24 GIUGNO 2020, GLI EVENTUALI SUCCESSIVI MERCATI SETTIMANALI SARANNO DISCIPLINATI SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL 17 E 24 GIUGNO P.V. E SULLA BASE DELLE SUCCESSIVE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020.

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 22/06/2020

OGGETTO: TEMPORANEO DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO, LATTA - TEMPORANEO DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO, LATTA - DAL 26 GIUGNO AL 2 AGOSTO 2020

Considerato che:

- si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;
- nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendo a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;
- l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente e nella tutela dell'immagine, del decoro e della pulizia della città assicurando una fruizione del territorio, consapevole e decorosa;
- il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro città può far registrare episodi di euforia collettiva con il conseguente possibile danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come bottiglie e bicchieri di vetro;
- sulla base dei riscontri acquisiti dalle Forze di Polizia e dalle numerose segnalazioni formulate dai cittadini, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande contenute in contenitori in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro;

- quasi sempre l'abuso di alcol è causa di episodi di inciviltà e di disturbo che determina anche gravi situazioni di degrado urbano e situazioni di allarmante pericolo per la tranquillità dei fruitori dei luoghi pubblici;

- i comportamenti sino ad ora esposti, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto alle ore serali e notturne;

- i fenomeni descritti interessano l'intera città ma in maniera più marcata la zona del territorio comunale compresa tra il lungolago, il centro storico e le vie del centro cittadino;

- l'abbandono di contenitori di bevande si verifica soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore notturne e che detti contenitori sono sempre più spesso volontariamente frantumati e lasciati sparsi sulla pubblica via, nelle aiuole, nei giardini e sulle spiagge, diventando così pericolosi per la cittadinanza e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

- per tale situazione le Forze di Polizia hanno organizzato interventi di controllo nell'intento di prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza amministrativa locale, che spesso si manifestano con risse ed altri comportamenti talvolta penalmente rilevanti;

Ritenuto di porre in atto le azioni necessarie al fine di evitare possibili danni alle cose ed azioni che possano prevenire pericoli per la tranquilla convivenza emanando un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un periodo ben definito;

Vista la Legge 689 del 24.11.1981;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 191 e l'art. 192 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Preso atto delle varie note emesse dalla Questura di Varese – Ufficio di Gabinetto – in ordine alla necessità di emettere apposita ordinanza di divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o latta nei momenti di maggiore aggregazione e in occasione di manifestazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – "Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017" recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

il dispositivo è così formulato:

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che **nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 2 agosto 2020, su tutto il territorio comunale, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20,00 di ciascun giorno fino alle ore 7.00 del giorno successivo:**

- **E' vietata la vendita per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S.,**



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione) – comprese le attività di commercio su aree pubbliche;

- **E' vietata la vendita in bottiglie e in contenitori di latta di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di tutte le attività di commercio al minuto;**
- **È vietato portare con se', consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
- **Gli esercizi abilitati alla somministrazione possono somministrare bevande in contenitori di vetro e/o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;**
- **E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nelle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni (es. parco divertimenti) bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito;**
 - **Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l'attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l'accumulo ed alla totale pulizia delle aree pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;**
 - **Ai commercianti di cui sopra l'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;**
 - **Resta ferma, per le attività autorizzate, la vendita per asporto le bevande in contenitori di carta;**

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Varese
- Al Questore di Varese
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Stazione Carabinieri
- Al Commissariato
- Al Comando Polizia Stradale
- Alla Guardia di Finanza.

Il Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LOMBARDIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 30/06/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 1 E 8 LUGLIO 2020

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia parte integrante dell'Ordinanza Regionale n. 573 del 29 giugno 2020 - scheda tematica "commercio al dettaglio su aree pubbliche" - che debbono intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.L. citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere già espresso in data 28 maggio 2020 in videoconferenza, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **per i giorni 1° e 8 luglio 2020**, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- Gli aventi diritto all'assegnazione temporanea dei posteggi (spunta) saranno collocati nei posteggi temporaneamente non occupati nell'area mercatale denominata 5^a locale;

- Sono sospese le operazioni di spunta, nelle altre aree mercatali, sia per evitare assembramenti, sia per un migliore insediamento dei posteggi del mercato;

- Le operazioni di spunta - su tutta l'area mercatale - riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base delle nuove normative previste a decorrere dal 15 luglio 2020;

- Le assenze degli operatori del mercato settimanale non sono conteggiate;

- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno m. 1,00 e di indossare costantemente una mascherina per coprire naso e bocca;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno m. 1,00 e di indossare costantemente una mascherina per coprire naso e bocca;
- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- La presenza del presidio sanitario è previsto in Piazza Garibaldi;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento difronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco difronte;**
- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- E' vietata la vendita di beni usati;

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 573 del 29 giugno 2020 punto 1.3 e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute nell'Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 1° e 8 LUGLIO 2020, GLI EVENTUALI SUCCESSIVI MERCATI SETTIMANALI SARANNO DISCIPLINATI SULLA



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO, SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCOINTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL 1° e 8 LUGLIO P.V. E SULLA BASE DELLE SUCCESSIVE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 2020.

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 03/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 3 NOVEMBRE 2020

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020 e DPCM 24 ottobre 2020 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività economiche, allegare ai DPCM citati ed alle ordinanze regionali n. 623 del 21 ottobre 2020 e 624 del 27 ottobre 2020 quale parte integrante;

Preso atto di quanto indicato nella scheda tematica "commercio al dettaglio su aree pubbliche" - che deve intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme citate e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 2 novembre 2020 in videoconferenza, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 4 novembre 2020**, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**
- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio (ogni banco deve avere il suo telo);**
- Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;
- Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base della emanazione di nuove norme;
- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento difronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco difronte;**
- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;

- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- E' vietata la vendita di beni usati;

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o

suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute nelle ordinanze regionali è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 3 NOVEMBRE 2020 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E **SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.**

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

CHE la presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DARE ATTO

CHE il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
Enrico Bianchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 10/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 11 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che prevede l'inserimento della Regione Lombardia, indicata nell'allegato 2, fra i territori in cui applicare le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

Preso atto nel DPCM 3 novembre 2020, articolo 3, comma 4, lettera b) è previsto che:

“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Preso atto che l'eventuale applicazione dell'inserimento delle tipologie di attività commerciali determina l'esigenza di individuare gli operatori interessati e disporre le conseguenti misure organizzative non attuabili nei tempi ristretti del prossimo mercato settimanale;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020 sono detta;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì sino a nuova disposizione, venga svolto per il settore merceologico alimentare - con numero massimo di posteggi stabilito in n. 50, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:
 - le aree mercatali individuate per lo svolgimento del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine;
 - agli operatori, ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
 - ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,00 e di indossare mascherine e guanti monouso;
 - gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;
 - gli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell'anzianità di posteggio;
 - sono a carico dei concessionari la predisposizione dei collegamenti elettrici e dei relativi dispositivi di sicurezza anche in relazione al passaggio pubblico e pedonale degli utenti
 - La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 2,50;
 - si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;
- ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;
- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al

datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute dal DPCM 3 novembre 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020 che rinvia all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate da altre norme, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 11 NOVEMBRE 2020 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

SI DA ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 01/12/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 02 DICEMBRE 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 che prevede l'inserimento della Regione Lombardia, indicata nell'allegato 2, fra i territori in cui applicare le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

Preso atto nel DPCM 3 novembre 2020, allegato denominato “commercio su aree pubbliche” sono individuate le misure da applicare per lo svolgimento dei mercati;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme citate e le misure di prevenzione igienico-sanitaria;

Considerato inoltre che, lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 1° dicembre 2020 in video conferenza dai rappresentanti delle associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 02 dicembre 2020**, possa essere svolto nelle aree individuate dal Regolamento, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo almeno un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio (ogni banco deve avere il suo telo);**

- Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;

- Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base della emanazione di nuove norme;

- E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite previste dalla normativa in vigore, fino al termine dell'emergenza sanitaria;

- E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;

- E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato;

- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;

- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento difronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco difronte;**

- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**

- **L'operatore deve avere disponibilità e mettere a disposizione a sistemi per la disinfezione delle mani con soluzione igienizzante ed, in alternativa, guanti monouso. L'operatore deve controllare che il cliente ad effettui l'igienizzazione delle mani obbligatoria o utilizzi i guanti monouso nel caso maneggi merce in esposizione. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;**

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

- **E' vietata la vendita di beni usati;**

- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà

consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi".

"Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente".

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 2 DICEMBRE 2020 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 04/12/2020

OGGETTO: DISPOZIONI URGENTI PER EMERGENZA NEVE NELLA GIORNATA DI SABATO 5 DICEMBRE 2020 - CHIUSURA SCUOLE SUPERIORI

Visto il protrarsi della nevicata nella zona di Luino nella giornata di venerdì 4 dicembre 2020, che potrebbe compromettere il normale deflusso della circolazione stradale e determinare condizioni di pericolosità per l'incolumità fisica delle persone ;

Considerato che la frequenza presso le scuole superiori del territorio da parte del personale docente e dei collaboratori scolastici determina comunque un forte incremento del traffico cittadino dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00;

Considerato inoltre che le scuole superiori di Luino sono ubicate in località collinari dove le nevicatae sono più abbondanti rispetto al centro città e conseguentemente più difficili da raggiungere in condizioni meteo avverse;

Ritenuto indispensabile, ridurre la circolazione dei veicoli per l'incolumità fisica delle persone, ridimensionando il flusso del traffico stradale anche al fine di agevolare le manovre dei mezzi addetti allo spazzamento delle neve, alla pulizia delle strade e dei relativi marciapiedi;

Ritenuto conseguentemente necessario disporre la chiusura delle scuole superiori nella giornata di sabato 5 dicembre 2020 in accordo con i Dirigenti Scolastici;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del T.U.E.L. - decreto legislativo 18.08.200 n. 267;

Per i motivi in premessa citati

ORDINA

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE SUPERIORI ESISTENTI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER STUDENTI, CORPO DOCENTE E COLLABORATORI SCOLASTICI - NELLA GIORNATA DI SABATO 5 DICEMBRE 2020

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 15/12/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 16 DICEMBRE 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 che prevede l'inserimento della Regione Lombardia, fra i territori in cui applicare le misure di cui all'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;

Preso atto nel DPCM 3 novembre 2020, allegato denominato "commercio su aree pubbliche" sono individuate le misure da applicare per lo svolgimento dei mercati;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme citate e le misure di prevenzione igienico-sanitaria;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 16 dicembre 2020**, possa essere svolto nelle aree individuate dal Regolamento, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo almeno un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio (ogni banco deve avere il suo telo);**

- Sui posteggi non occupati dai concessionari, possono riprendere le operazioni di spunta;

- E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite, fino al termine dell'emergenza sanitaria;

- E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;

- E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato;

- L'Organizzatore potrà comunicare ad ogni ambulante un numero massimo di clienti in attesa che possono sostare davanti alla postazione in relazione alle dimensioni del banco, dello spazio antistante e del sistema dei percorsi interni al mercato, e l'ambulante avrà l'obbligo di esporlo e di farlo rispettare dai clienti;

- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;

- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;**

- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico – sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**

- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- E' vietata la vendita di beni usati;

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 16 DICEMBRE 2020 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E **SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.**

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 29/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI BOTTI E FUOCHI DI ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

CONSIDERATO che:

- l'accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, di razzi ed altri artifici pirotecnici è causa di disagio per l'uso spesso incontrollato e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni all'integrità fisica delle persone degli animali e dell'ambiente;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiale esplodente che, in quanto tale, è in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche possono verificarsi danni materiali al patrimonio pubblico e privato;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni all'utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, specialmente da parte dei minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- l'Amministrazione Comunale è sempre attenta alle conseguenze derivanti dalle condotte sopra evidenziate ed intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela della pubblica sicurezza e del decoro del territorio comunale, volta a favorire il rispetto delle regole di convivenza civile, confidando nel senso di responsabilità individuale e nella sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza propria ed altrui, nonché per il patrimonio pubblico;

RITENUTO di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente rischio di fuga;

CONDIVISA l'esigenza di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità salvaguardando la convivenza civile da comportamenti scorretti nell'utilizzo di artifici pirotecnici in genere;

VISTO il Decreto Legislativo n. 123/2015

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – segreteria della direzione centrale n. 18798 del 9

dicembre 2016;

CONSIDERATO che il testo della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto

di Varese in data 16 dicembre 2020;

VISTI l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 12,00 del 30 dicembre 2020 e sino alle ore 24,00 del 2 gennaio 2021 – il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi di artificio, di sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, di razzi ed di tutti gli artifici pirotecnici - in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi, ad eccezione della categoria di fuochi di artificio “Cat. F1 – fuochi di artificio che presentano un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati”;

AVVERTE CHE

- le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, *qualora non diversamente sanzionate*, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'organo accertatore procederà altresì al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della L. n. 689 del 24.11.1981;
- delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti alla loro sorveglianza;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza;
- in caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, alla Questura di Varese, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza.
Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300